

Codice A11000

D.D. 17 luglio 2024, n. 833

Approvazione schema di scrittura privata di transazione finalizzata a transigere i contenziosi pendenti con società in liquidazione coatta amministrativa.



ATTO DD 833/A11000/2024

DEL 17/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

OGGETTO: Approvazione schema di scrittura privata di transazione finalizzata a transigere i contenziosi pendenti con società in liquidazione coatta amministrativa.

Premesso che

la Giunta della Regione Piemonte, con D.G.R. n. 1-2/ 2024 /XII del 10 luglio 2024, ha autorizzato la transazione avanzata nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa n. 541/2015 della società Coopsette Scarl., tra Regione Piemonte e Europa Investimenti S.p.A. (proponente) e Sagitta SGR S.p.A (assuntore) nei termini in essa indicati e sotto la condizione sospensiva dell'omologazione definitiva della proposta di concordato (autorizzata in data 16.12.2023 dal Ministero delle imprese e del Made in Italy e pubblicata in G.U. in data 6.2.2024), demandando al Direttore della Direzione regionale "Risorse Finanziarie e Patrimonio" la definizione e la sottoscrizione dell'atto di transazione nel rispetto dei termini indicati nella suddetta delibera;

dato atto che

- Europa Investimenti S.p.A. (proponente) P. I.V.A. n. 09439410151 e SAGITTA SGR S.P.A. (assuntore) P. I.V.A 01527180382, sono entrambe società di diritto italiano, iscritte al Registro delle Imprese di Milano e che Sagitta SGR S.p.A non agisce in proprio ma per conto della società di gestione del fondo di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato SGT ACO Umbrella (Italy) Fund (MAF3);

- l'Assuntore, con l'Omologazione definitiva del concordato, subentrerà nei rapporti attivi e passivi della Procedura di Liquidazione coatta amministrativa di Coopsette in L.C.A (n. 541/2015 Tribunale Reggio Emilia);

-l'accordo transattivo è sottoposto alla condizione dell'Omologazione Definitiva della proposta concordataria e che pertanto il pagamento dell'importo onnicomprensivo di Euro 2.750.000,00, a fronte delle reciproche rinunce ivi indicate, verrà corrisposto da parte di Regione Piemonte, entro 15 (quindici) giorni dall'Omologazione definitiva della proposta di concordato nei termini indicati nell'accordo;

in merito agli oneri fiscali, Europa Investimenti S.p.A (proponente) e Sagitta SGR S.p.A

(assuntore) che agisce non in proprio ma per conto del comparto denominato “Multi-Asset Sub-Fund 3” del fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato ad investitori professionali denominato “SGT ACO Umbrella (Italy) Fund” (“MAF3”), hanno precisato e confermato con la nota PEC dell’8.7.2024 che: *“MAF 3 è un fondo comune di investimento di tipo mobiliare e, come tale, non è considerato un soggetto I.V.A. ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 633/1972. Per tale motivo, l’Importo Transattivo è da considerarsi fuori campo I.V.A. e pertanto MAF 3 non è titolato, in alcun caso, ad emettere alcuna fattura; b) la tassa di registro e il bollo verranno ripartite al 50% tra le Parti”*.

Europa Investimenti e Sagitta SGR, che agisce non in proprio ma per conto del MAF3, hanno dichiarato, con nota PEC dell’8 luglio 2024, che MAF3 non è un soggetto I.V.A. ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 633/1972, per tale motivo, l’Importo Transattivo è da considerarsi fuori campo I.V.A.;

la tassa di registro ex D.P.R. n. 131/1986 s.m.i. e di bollo sono ripartite al 50% tra le parti e che al relativo pagamento provvederanno Europa investimenti S.P.A. e Sagitta S.p.A per conto del MAF 3 ;

tutto ciò premesso,

in esecuzione e nei termini indicati dalla D.G.R. n. 1-2/ 2024 /XII del 10 luglio 2024;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- D.G.R. n. 4-8114 del 31/01/2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";

determina

- di approvare la scrittura privata di transazione tra la Regione Piemonte e Europa Investimenti e Sagitta SGR, non in proprio ma per conto del comparto denominato “Multi-Asset Sub-Fund 3” del fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato ad investitori professionali denominato

“SGT ACO Umbrella (Italy) Fund” (“MAF3”), allegata in bozza alla presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO)
Firmato digitalmente da Giovanni Lepri

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Atto_di_transazione.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

TRANSAZIONE

tra

Regione Piemonte (codice fiscale 80087670016), con sede in Torino – P.zza Piemonte n. 1, in persona del dott. Giovanni Lepri, nato a Verona il 18 marzo 1964, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede regionale di Torino – P.zza Piemonte n. 1, in qualità di Direttore regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera della Giunta Regionale n. 1-2/ 2024 /XII del 10 luglio 2024 (la “**Regione**”),

e

Europa investimenti S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Lanzone n. 31, capitale sociale Euro 14.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Milano 09439410151, R.E.A. MI-1294831, in persona dell’amministratore delegato nonché legale rappresentante dott. Daniele Patruno, nato a Milano il 3 giugno 1985, domiciliato presso la sede legale di cui sopra, munito degli occorrenti poteri, dando esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione del 24 gennaio 2024 (la “**Proponente**” o “**Europa Investimenti**”), e

Sagitta SGR S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II nn. 24-28, capitale sociale Euro 9.170.956,00 (di cui Euro 7.470.956 versati), codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza-Lodi n. 01653630564, partita IVA n. 01527180382 e gruppo IVA n. 1140760096, società a socio unico e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Europa Investimenti, nella persona del dott. Claudio Nardone, nato a Taranto il 29 maggio 1974, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante (“**Sagitta**”), non in proprio ma per conto del comparto denominato “Multi-Asset Sub-Fund 3” del fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato ad investitori professionali denominato “SGT ACO Umbrella (Italy) Fund” (“**MAF3**”), quale “**Assuntore**”,

(Regione Piemonte, la Proponente e l’Assuntore, le “**Parti**”; una sola di esse, indistintamente, una “**Parte**”)

Premesso che

- la Regione, nel 2017, nella persona del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio presentava ricorso per insinuazione tardiva del credito nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa n. 541/2015 della società Coopsette Scarl, con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Via San Biagio n. 75, codice fiscale e Partita IVA n. 00125650358 (la “Procedura” e “Coopsette”), avanti al Tribunale di Reggio Emilia ai sensi degli artt. 209 e 101 L.F. al fine di ottenere il pagamento in via chirografaria dell’importo di Euro 10.848.817,76 che veniva integralmente escluso dal Giudice Delegato. Avverso tale esclusione, la Regione Piemonte proponeva ricorso in opposizione ai sensi degli artt. 209 comma 2 e 98 L.F., avanti al Tribunale di Reggio Emilia che, con decreto n. 597 del 5.2.2024, accoglieva parzialmente l’istanza di insinuazione nel passivo della Procedura, ammettendo al passivo la Regione per Euro 2.830.000 anziché per Euro 10.848.817,76. Avverso il suddetto decreto, la Regione ha proposto ricorso avanti la Suprema Corte di cassazione, attualmente pendente (R.G. 5739/2024);

- Coopsette, ad oggi, vanta un credito nei confronti della Regione a seguito della sentenza n. 677/2023 del Tribunale di Torino, Sezione specializzata per le imprese, che ha condannato la Regione: “a pagare alla Coopsette Sc in Lca € 3.413.360,30, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo.....oltre le spese legali liquidate in € 38.210,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva”, rigettando le eccezioni di compensazione in riferimento a contro crediti vantati dalla Regione in giudizio in quanto non ritenuti liquidi o di pronta liquidazione. Avverso la suddetta sentenza, la Regione ha

proposto appello per la riforma parziale della medesima, impugnando il rigetto dell'eccezione di compensazione opposta nei confronti di Coopsette in relazione al contro credito regionale di Euro 6.292.677 (o.f.c) a titolo di rivalsa a seguito dell'esecuzione in danno per il ripristino dei vizi e non conformità delle lavorazioni eseguite da Coopsette in categoria OS18 e, quindi, per la mancata dichiarazione di estinzione del debito di Euro 3.413.360,30;

- la Procedura, con diffida del 27 maggio 2024, ha richiesto ulteriori somme alla Regione per lavori svolti, sino al 30 ottobre 2015, nell'ambito dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Regione per la realizzazione del grattacielo destinato ad ospitare la sede della Regione, per un importo complessivo di Euro 3.465.079,37 oltre I.V.A ed interessi, contestata in data 11.6.2024 dalla Regione;

- in data 7 dicembre 2023, Europa Investimenti, in qualità di proponente, e Sagitta, in nome e per conto di MAF3, in qualità di assuntore, hanno avanzato una proposta di concordato ex art. 124 e 214 L.F. nell'ambito della Procedura (la **"Proposta di Concordato"**);

- il deposito della Proposta di Concordato avanti al Tribunale di Reggio Emilia veniva autorizzato in data 16.12.2023 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

- in data 26.1.2024, Europa Investimenti, unitamente a Sagitta, entrambe nelle predette qualità hanno depositato ricorso per omologa della suddetta Proposta di Concordato nella Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia, sezione procedure concorsuali e C.C.I.A.A., avverso la quale, in data 29 febbraio 2024, la Regione ha proposto, presso il Tribunale di Reggio Emilia, ricorso per l'opposizione all'omologa della Proposta di Concordato ex art. 214 comma 3 L.F. (R.G. 1/2016);

- con l'Omologazione Definitiva (come infra definita) della Proposta di Concordato depositata avanti al Tribunale di Reggio Emilia in data 26.1.2024 e pubblicata in G.U. del 6.2.2024 l'Assuntore subentrerà nei rapporti attivi e passivi della Procedura, come indicato nella Proposta di Concordato;

- in vista dell'udienza davanti al Giudice Delegato del Tribunale di Reggio Emilia, in data 4.6.2024, depositato in giudizio l'11.6.2024, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha espresso parere favorevole in ordine alla Proposta di Concordato;

- in data 14.6.2024, con nota PEC n. 39013, Europa Investimenti e Sagitta, per conto di MAF3, hanno trasmesso a Regione (Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio) una proposta transattiva volta a definire i giudizi pendenti mediante la corresponsione da parte di Regione dell'importo onnicomprensivo di Euro 2.800.000, sottoposta alla condizione sospensiva dell'Omologazione Definitiva(come infra definita) della Proposta di Concordato, a seguito della quale Sagitta, per conto del MAF3,subentrerebbe alla Procedura nei giudizi pendenti (cfr. proposta concordataria pubblicata in G.U del 6.2.2024 punto 1.2);

- in data 3 luglio 2024, la Regione Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio) ha avanzato una controproposta volta a definire i giudizi pendenti mediante la corresponsione, da parte della Regione, dell'importo onnicomprensivo di Euro 2.500.000,00;

- in data 5 luglio 2024, Europa Investimenti e Sagitta, per conto di MAF3, hanno avanzato una nuova proposta trasmessa alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio volta a definire i giudizi pendenti mediante la corresponsione da parte di Regione dell'importo onnicomprensivo di Euro 2.750.000, sottoposta alla condizione sospensiva dell'Omologazione Definitiva (come infra definita) della Proposta di Concordato;

- la Regione (Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio), sempre in data 5.7.2024, al fine di valutare la suddetta proposta, ha chiesto di dichiarare e confermare ad Europa Investimenti e Sagitta, se l'importo onnicomprensivo di Euro 2.750.000 fosse "comprensivo di interessi, I.V.A., tassa di registro al 50% e bollo e se il relativo riconoscimento comporta la chiusura di ogni vertenza e pretesa a qualsiasi titolo presente e futura, nessuna esclusa e se la proposta comporta la compensazione delle spese legali";

- in data 8.7.2024, con nota trasmessa alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Europa Investimenti e Sagitta, per conto del MAF3, hanno precisato e confermato che: *"a) l'Importo Transattivo di Euro*

2.750.000,00 è da intendersi onnicomprensivo di interessi. Con riferimento all'I.V.A., si evidenzia che MAF 3 è un fondo comune di investimento di tipo mobiliare e, come tale, non è considerato un soggetto I.V.A. ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 633/1972. Per tale motivo, l'Importo Transattivo è da considerarsi fuori campo I.V.A. e pertanto MAF 3 non è titolato, in alcun caso, ad emettere alcuna fattura; b) la tassa di registro e il bollo verranno ripartite al 50% tra le Parti; c) il relativo riconoscimento dell'Importo Transattivo comporterà la chiusura di ogni vertenza e pretesa a qualsiasi titolo presente e futura, nessuna esclusa; d) la nuova proposta transattiva comporterà la compensazione delle spese legali”;

- le Parti, facendosi reciproche concessioni rispetto alle loro originarie pretese, in funzione di risoluzione delle controversie fra di loro insorte e insorgende come di seguito meglio precisato, e senza che tali concessioni debbano ritenersi in rapporto di corrispettività fra loro, hanno trovato un accordo per la soluzione transattiva della suddette vertenze e la Giunta della Regione, con D.G.R. n. 1-2/ 2024 /XII del 10 luglio 2024, ha autorizzato la transazione tra Regione e Europa Investimenti (Proponente) e Sagitta (Assuntore) sotto la condizione sospensiva dell'Omologazione Definitiva (come infra definita) della Proposta di Concordato;

- la Giunta Regionale, con la citata D.G.R. n. 1-2/ 2024 /XII del 10 luglio 2024, ha demandato al Direttore della Direzione regionale “Risorse Finanziarie e Patrimonio” la definizione e la sottoscrizione dell'atto di transazione nel rispetto dei termini ivi descritti.

Tutto ciò premesso, le Parti

dichiarano, convengono e stipulano quanto segue

-1) Le suddette premesse formano parte integrante della presente scrittura di transazione e sono accettate e condivise da tutte le Parti.

-2) Per effetto della presente transazione e fatto salvo il puntuale adempimento di quanto infra pattuito, la Regione Piemonte procederà all'abbandono (con apposita rinuncia) dei giudizi in essere, come indicati nelle premesse, con compensazione integrale delle spese legali, e, specificatamente:) nei tempi più brevi successivamente alla stipula della presente transazione e, comunque, o anteriormente all'udienza fissata per il 18 luglio 2024 o massimo all'udienza stessa (mediante procuratore debitamente munito dei necessari poteri), del giudizio pendente avanti al Tribunale di Reggio Emilia (R.G. 1/2016) avente ad oggetto l'opposizione all'omologazione della Proposta di Concordato; nonché

entro quindici giorni dall'Omologazione Definitiva (come infra definita) (il “**Termine**”)

2) del giudizio proposto da Regione contro Coopsette avanti alla Corte di Cassazione avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia n. 597 del 5.2.2024, contrassegnato al numero di R.G. 5739/2014;

3) del giudizio proposto da Regione avanti alla Corte di Appello di Torino (R.G. 1170/2023) avverso la sentenza n. 677/2023 del Tribunale di Torino, Sezione specializzata per le imprese.

Da parte loro,

(i) Europa Investimenti, accetterà senza indugio (e, ove la rinuncia avvenga in udienza, contestualmente), la rinuncia della Regione al giudizio pendente avanti al Tribunale di Reggio Emilia (R.G. 1/2016) avente ad oggetto l'opposizione all'omologazione della Proposta di Concordato; e

(ii) intervenuta l'Omologazione Definitiva (come infra definita), entro 15 giorni, a fronte del regolare adempimento di quanto previsto nel presente accordo transattivo da parte di Regione – ivi incluso il pagamento dell'Importo Transattivo, come infra definito, ai termini e condizioni di cui ai successivi artt. 4 e 5 - e in contestualità con gli adempimenti previsti dal precedente articolo 2 a carico della Regione, l'Assuntore accetterà la rinuncia e procederà alla rinuncia del controricorso (ex art. 370 c.p.c.), depositato da Coopsette nel giudizio pendente avanti alla Corte di Cassazione instaurato da Regione Piemonte avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia n. 597 del 5.2.2024 e contrassegnato al numero di R.G. 5739/2014; nonché 2) accetterà la rinuncia dell'appello e procederà alla rinuncia del ricorso incidentale proposto da

Coopsette nel giudizio di appello instaurato da Regione Piemonte avanti alla Corte di Appello di Torino (R.G. 1170/2023).

Le Parti si obbligano a cooperare tra loro per assicurare la tempestiva estinzione dei giudizi pendenti in conformità a quanto sopra statuito, ponendo in essere ogni atto e iniziativa processuale a tal fine necessaria.

-3) Le Parti espressamente convengono che il presente accordo transattivo non comporta la rinuncia al contenzioso promosso dalla Regione nei confronti di UnipolSai S.p.A. avanti al Tribunale di Bologna (R.G. 7571/2017) e, in caso di esito positivo di tale giudizio, alle somme che dovessero essere riconosciute a favore della Regione Piemonte.

-4) La Regione - senza nulla riconoscere in merito alle pretese avversarie - si impegna a corrispondere all'Assuntore la somma onnicomprensiva di Euro 2.750.000,00 (*duemilionesettecentocinquantamila/00*) a tacitazione di ogni vertenza e pretesa di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, presente e futura, nessuna esclusa, salva quella di cui al precedente articolo 3. Resta espressamente inteso tra le parti che tale somma ("**Importo Transattivo**") è comprensiva di interessi a qualsiasi titolo e delle spese legali, maturate e maturande, nei giudizi indicati in premessa (Tribunale Reggio Emilia R.G. 1/2016; Corte Cassazione n.5739/2024; Corte d'Appello di Torino R.G. 1170/2023).

-5) Il pagamento dell'importo onnicomprensivo di Euro 2.750.000,00, (*duemilionesettecentocinquantamila/00*) avverrà da parte di Regione, entro il Termine e contestualmente alla rinuncia di cui all'art. 2 comma 2 lett.c) (ii), mediante bonifico bancario a valere su conto corrente bancario intestato a "Multi-Asset Sub-Fund 3" del fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato ad investitori professionali denominato "SGT ACO Umbrella (Italy) Fund" e gestito da Sagitta, quale società di gestione del Fondo predetto, identificato dalle seguenti coordinate: IBAN : IT 77 D 03479 01600 000802489700, beneficiario: SGT ACO Umbrella (Italy) Fund I – Multi-Asset Sub-Fund 3, nome banca: BNP PARIBAS S.A. - Italy Branch, SWIFT PARBITMMXXX.

-6) Il pagamento da parte della Regione dell'Importo Transattivo comporterà la chiusura di ogni vertenza insorta tra le Parti inerente al rapporto d'appalto per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione, ad eccezione, secondo quanto già precisato al precedente articolo 3, di quella instaurata dalla Regione avanti il Tribunale di Bologna contro UnipolSai S.p.A. e contrassegnata al numero di R.G. 7571/2017, nonché la reciproca rinuncia a far valere pretese di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, presenti e future, nessuna esclusa, ivi incluso il credito di titolarità della Regione Piemonte iscritto allo stato passivo della Procedura.

-7) Per parte sua, sotto la condizione sospensiva dell'Omologazione Definitiva e a fronte del pagamento dell'Importo Transattivo secondo quanto sopra convenuto, l'Assuntore, senza nulla riconoscere in merito alle pretese avversarie, rinuncia (senza riserve né eccezioni) al credito di Euro 3.413.360,30, derivante dall'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sez. specializzata in materia di imprese, n. 677/2023, agli interessi - dalla domanda giudiziale del 18.7.2029 al saldo - ed alle spese legali nonché alle somme di Euro 3.465.079,37 oltre IVA e interessi, richieste dalla Procedura con diffida del 27 maggio 2024 per lavori eseguiti sino al 30 ottobre 2015 e, pertanto, l'Assuntore altresì rinuncia ad incardinare qualsivoglia giudizio relativo alla suddetta diffida di pagamento.

-8) Ai fini del presente accordo transattivo, per omologazione definitiva della Proposta di Concordato si intende la situazione di diritto conseguente: a) in assenza di opposizioni , al deposito ex art. 133 c.p.c., del decreto di omologazione adottato dal Tribunale di Reggio Emilia ex art. 129, comma quarto, L.F.; o b) in presenza di opposizioni, all'intervenuto passaggio in giudicato del decreto di omologazione adottato dal Tribunale di Reggio Emilia, stante l'inutile decorso del termine di legge senza che sia stato proposto reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 comma primo L.F.; ovvero c) al passaggio in giudicato del decreto di omologazione della Proposta di Concordato adottato dalla Corte di Appello di Bologna all'esito del giudizio di reclamo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 131, ultimo comma, L.F. senza che sia stato proposto avverso tale provvedimento ricorso in Cassazione, ovvero in seguito alla decisione della Corte di Cassazione, ove tale ricorso sia stato proposto (la "**Omologazione Definitiva**").

-9) Tutte le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'art. 1966, primo comma, c.c., di avere e che l'Assuntore avrà – *rectius* che avranno, a seguito dell'Omologazione Definitiva - la piena capacità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia, conformemente al presente accordo transattivo.

Le Parti convengono e riconoscono reciprocamente che il presente accordo ha efficacia novativa, fermo restando peraltro il diritto di ciascuna Parte di risolvere lo stesso, ai sensi degli artt. 1453 e ss., nonché 1976 c.c. in caso di inadempimento dell'altra Parte

Le Parti, anche al fine di dirimere ogni futura ed ulteriore controversia, dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra.

Il presente accordo prevale su ogni precedente intesa, anche verbale, intercorsa tra le Parti ed afferente al medesimo oggetto.

-10) Regione prende atto che MAF3 è un comparto del fondo di investimento alternativo multi-comparto chiuso riservato denominato "SGT ACO Umbrella (Italy) Fund" costituito, gestito e vigilato dalle autorità italiane (ivi inclusa, tra gli altro, la Banca d'Italia) ai sensi della legge italiana, e che in conformità all'articolo 36, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, MAF3 costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio di Sagitta e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito da Sagitta medesima nella sua qualità di società di gestione. Delle obbligazioni contratte per conto di MAF3, Sagitta risponde esclusivamente con il patrimonio di MAF3 medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori di Sagitta o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. Sagitta non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

11) Europa Investimenti e Sagitta SGR, che agisce non in proprio ma per conto del MAF3, hanno dichiarato, con nota PEC dell'8 luglio 2024, che MAF3 non è un soggetto I.V.A. ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 633/1972, per tale motivo, l'Importo Transattivo è da considerarsi fuori campo I.V.A.. In virtù di tale dichiarazione, le Parti si danno reciprocamente atto che qualora l'Agenzia delle Entrate dovesse, per qualsiasi ragione, richiedere il pagamento dell'I.V.A. a Regione sull'Importo Transattivo corrisposto al MAF3, MAF3 rimborserà a Regione il relativo versamento e ciò entro e non oltre 30 giorni dalla relativa richiesta scritta da parte di Regione Piemonte.

12) Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza in merito a quanto oggetto del presente accordo transattivo, ivi incluse le condizioni economiche, oltre che ad ogni informazione e/o notizia di cui siano venuti a conoscenza per effetto della Scrittura Privata (le "**Informazioni Riservate**"), assicurando che l'utilizzo dei dati acquisiti avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo transattivo e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e del trattamento dei dati personali. Le Parti si impegnano, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a fare in modo che gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo siano rispettati dalle società ad esse collegate, controllate, controllanti e dai rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, mandatari, agenti e/o rappresentanti con qualsivoglia funzione ovvero investitori. A parziale deroga di quanto *supra* indicato, le Parti convengono che ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate nel caso in cui: (i) sia richiesto dalla legge; (ii) sia richiesto da qualsiasi Autorità e/o Ente competente (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Autorità amministrative, Enti di gestione dei mercati regolamentati, organismi di regolamentazione e/o organismi governativi al cui controllo una Parte risulti soggetta o sottoposta, ovunque situati) ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili; ovvero (iii) sia necessario ai fini dell'esecuzione del presente accordo transattivo, e previo avviso all'altra Parte nei casi previsti sub. (i), (ii) o (iii) che precedono, salvi i casi in cui tale avviso non sia consentito dalla legge.

-13) Il presente accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. In caso di controversie relative alla interpretazione e/o applicazione della presente scrittura è competente il Foro di Torino.

-14) Le spese di registrazione, ex D.P.R. n.131/1986 ss.mm.ii., e di bollo, ex D.P.R. n.642/1972 ss.mm.ii., inerenti alla presente scrittura sono ripartite al 50% tra le Parti.

Europa Investimenti e Sagitta, per conto del MAF3, effettueranno il pagamento della tassa di registro e dei bolli e la Regione provvederà al relativo rimborso nei limiti del 50% del complessivo ammontare, a fronte di semplice richiesta scritta di Europa Investimenti e/o Sagitta, per conto del MAF3.

-15) Ogni comunicazione, inerente al presente accordo, dovrà essere effettuata in forma scritta a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- se alla Regione:

Regione Piemonte

P.zza Piemonte n. 1

10127 -Torino

PEC: risorsefinanziarie-patrimonio@cert.regione.piemonte.it

Alla cortese attenzione del dott. Giovanni Lepri

- se a Europa Investimenti:

Europa Investimenti S.p.A.

Via Lanzone n. 31

20123, Milano

PEC: europainvestimenti@pec.europainvestimenti.com

Alla cortese attenzione dell' Amministratore delegato dott. Daniele Patruno

- se a Sagitta:

SAGITTA SGR S.p.A.

Corso Vittorio Emanuele II nn. 24/28

20122, Milano (MI)

PEC: sagittasgr@pec.sagittasgr.it

Alla cortese attenzione dell' Amministratore delegato dott. Claudio Nardone

le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data di ricezione.

-16) Il presente accordo transattivo viene sottoscritto con firma digitale dalle Parti.

Torino - Milano,

Europa Investimenti S.p.A.

dott. Daniele Patruno (amministratore delegato e legale rappresentate)

Sagitta SGR S.p.A., quale società di gestione e quindi per conto del comparto “Multi asset sub Fund3” del Fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali “SGT ACO Umbrella (Italy) Fund”

dott. Claudio Nardone (amministratore delegato e legale rappresentate)

Regione Piemonte

dott. Giovanni Lepri (Direttore regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio)

I legali interessati sottoscrivono la presente transazione, anche con separate dichiarazioni, ai soli fini della rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma ottavo, della legge n. 247/2012, da acquisire prima della rinuncia ai rispettivi giudizi in conformità a quanto convenuto con il sujesteso accordo transattivo.

Per il giudizio pendente avanti al Tribunale di Reggio Emilia R.G. n. 1/2016

Avv. Marialaura Piovano anche per Avv. Chiara Candiollo

Prof. Avv. Massimo Fabiani

Avv. Giorgio Barbieri

Avv. Alessandro Nironi Ferraroni

Per il giudizio pendente avanti alla Corte di Appello di Torino R.G. n. 1170/2023

Avv. Marialaura Piovano anche per Avv. Chiara Candiollo

Avv. Barbara Savorelli

Avv. Francesco De Marini

Per il giudizio pendente avanti alla Corte di Cassazione R.G. n. 5739/2024

Avv. Marialaura Piovano anche per Avv. Chiara Candiollo

Avv. Maurizio Zoppolato

Prof. Avv. Achille Saletti

Avv. Giorgio Egidio Arnaboldi